

Come comunicare le modifiche d'identità ai sensi di REACH e CLP

gennaio 2019

ABC

Clausola di esclusione della responsabilità

Il presente documento ha lo scopo di assistere gli utenti nell'adempimento degli obblighi ai sensi dei regolamenti REACH e CLP. Tuttavia, si ricorda agli utenti che i testi dei regolamenti REACH e CLP sono gli unici riferimenti legali validi e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L'uso di dette informazioni rientra nell'esclusiva responsabilità dell'utente. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità in relazione all'uso delle informazioni contenute nel presente documento.

Versione	Modifiche	
Versione 01	Prima versione	Aprile 2010
Versione 02	Versione aggiornata che include concetti e definizioni, prove necessarie per documentare le modifiche apportate all'entità giuridica in REACH-IT e le modifiche apportate all'entità giuridica nel processo di autorizzazione.	gennaio 2019

Come comunicare le modifiche d'identità ai sensi di REACH e CLP

Riferimento: ECHA-19-H-02-IT

ISBN: 978-92-9481-003-8

ISSN: 1831-6751

Numero di catalogo: ED-AE-19-001-IT-N

DOI: 10.2823/008101

Data di pubblicazione: mese 2019

Lingua: IT

© Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2019
Copertina © Agenzia europea per le sostanze chimiche

Per inviare eventuali osservazioni o domande relative al presente documento, utilizzare il modulo per la richiesta di informazioni (citando il riferimento e la data di pubblicazione). Il modulo per la richiesta di informazioni è accessibile tramite la pagina Contatti ECHA all'indirizzo:

<http://echa.europa.eu/it/contact>

Agenzia europea per le sostanze chimiche

Indirizzo postale: Casella postale 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia
Sede: Annankatu 18, Helsinki, Finlandia

Indice

SCOPO E NATURA DELLE GUIDE PRATICHE.....	4
1. INTRODUZIONE.....	4
2. CONCETTI E DEFINIZIONI DI BASE	5
3. SCENARI DI MODIFICA DELL'ENTITÀ GIURIDICA.....	6
3.1 Fusioni e assorbimenti.....	7
3.1.1 Fusione	7
3.1.2 Assorbimento.....	9
3.2 Scissioni, spin-off e cessione di attività.....	9
3.2.1 Scissione.....	9
3.2.2 Spin-off.....	11
3.2.3 Cessione di attività	12
3.3 Modifiche relative ai rappresentanti esclusivi	14
3.3.1 Modifiche dell'identità del rappresentante esclusivo	14
3.3.2 Modifiche nell'identità del fabbricante, responsabile della formulazione o produttore al di fuori del SEE che ha nominato il rappresentante esclusivo.....	15
4. PROCEDIMENTO PER LA MODIFICA DELL'ENTITÀ GIURIDICA IN REACH-IT, TARIFFE E PROVE DOCUMENTALI	16
4.1 Cosa controllare prima di avviare il procedimento di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT.....	17
4.2 Fasi del processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT	18
5. MODIFICHE AMMINISTRATIVE DELL'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE.....	22
6. SPECIFICHE PER LE MODIFICHE D'IDENTITÀ AI SENSI DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE	22
6.1 Cosa controllare prima di avviare un processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT per un richiedente o titolare di un'autorizzazione.....	23
6.2 Fasi del processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT per un richiedente o titolare di un'autorizzazione:	24
ALLEGATO 1: ULTERIORI INFORMAZIONI	25

Indice delle tabelle

Tabella 1: Definizioni.....	5
Tabella 2: Processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT	21

Scopo e natura delle guide pratiche

La presente guida sostituisce la «Guida pratica 8: Come comunicare le modifiche dell'identità delle persone giuridiche» del 14 aprile 2010. Essa fa parte di una serie di documenti di orientamento allo scopo di aiutare l'industria a rispettare i regolamenti REACH e CLP in caso di una modifica dell'identità di un pre-dichiarante, dichiarante, notificante PPORD, notificante C&L, richiedente, utilizzatore a valle, richiedente di un'autorizzazione o titolare di un'autorizzazione.

La presente guida pratica illustra le azioni che le aziende sono tenute a intraprendere in un contesto commerciale e giuridico specifico per quanto concerne una modifica d'identità.

1. Introduzione

Successivamente alla registrazione ai sensi del REACH, i dichiaranti hanno l'obbligo di informare, senza indebito ritardo, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») in caso di modifiche della propria identità [riferimento all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del REACH ⁽¹⁾]. Tali modifiche possono essere di due tipi:

- i) Modifiche della personalità giuridica: sono modifiche dell'identità del dichiarante che comportano un cambiamento della personalità giuridica. Devono essere notificate all'ECHA attraverso la funzionalità in REACH-IT «modifica dell'entità giuridica». In caso di registrazioni, ECHA riscuote una tariffa basata sulle dimensioni dell'azienda dichiarate dal successore di pieno diritto in REACH-IT [articolo 5, paragrafo 2, regolamento sulle tariffe ⁽²⁾].
- ii) Modifiche amministrative: sono modifiche dell'identità del dichiarante che non comportano un cambiamento della personalità giuridica. Generalmente si tratta di modifiche minori nei dati di contatto del dichiarante (per esempio nome, indirizzo) che devono essere comunicate all'ECHA, ma che non comportano la riscossione di tariffe (articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle tariffe²).

La guida è composta da cinque parti che riguardano:

- concetti e definizioni di base;
- modifiche della personalità giuridica che devono essere segnalate all'ECHA:
 - fusione e assorbimento;
 - scissione, spin-off e cessione di attività;
 - modifiche relative ai rappresentanti esclusivi;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

² Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

- procedimento per la modifica dell'entità giuridica in REACH-IT, tariffe e prove documentali;
- modifiche amministrative dell'identità che non comportano una modifica della personalità giuridica da segnalare all'ECHA;
- specifiche per le modifiche d'identità ai sensi del processo di autorizzazione.

2. Concetti e definizioni di base

Nell'ambito dei regolamenti REACH e CLP e del processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT si applicano una serie di concetti e definizioni sintetizzati nella tabella seguente.

Tabella 1: Definizioni

Concetto	Definizione
REACH-IT	Sistema informatico centrale a sostegno dell'industria, delle autorità competenti degli Stati membri e dell'ECHA per trasmettere, elaborare e gestire dati sulle sostanze e fascicoli di registrazione in modo sicuro.
Entità giuridica (EG)	Persona fisica o giuridica con diritti e obblighi ai sensi di REACH e CLP. In REACH-IT, un'entità giuridica è identificata mediante nome, identificatore unico (UUID), indirizzo, paese e altri dati di contatto (indirizzo postale e di fatturazione).
Fabbricante	Persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che fabbrica (produce o estrae) una sostanza all'interno dell'UE.
Importatore	Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'UE, responsabile dell'importazione della sostanza.
Rappresentante esclusivo	Una persona fisica o giuridica stabilita nell'UE e nominata da un fabbricante, responsabile della formulazione (produttore di una miscela ai sensi del REACH) o produttore di un articolo stabilito al di fuori dell'UE per assolvere gli obblighi degli importatori e responsabile del rispetto degli obblighi legali previsti per gli importatori ai sensi del REACH.
Account ECHA	Account ECHA associato a un'entità giuridica che permette di accedere a REACH-IT. Viene creato attraverso un processo di iscrizione in «Account ECHA».

Dimensioni dell'azienda	La categoria aziendale che deve essere indicata nell'account ECHA dell'azienda. Le micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (PMI) beneficiano di tariffe ridotte ⁽³⁾ . Per i rappresentanti esclusivi, le dimensioni dell'azienda riportate devono essere quelle dell'azienda rappresentata (fabbricante non-UE) e non le dimensioni dell'azienda che agisce come rappresentante esclusivo.
Elemento	Termine usato in REACH-IT per una preregistrazione, registrazione, notifica, richiesta, relazione dell'utilizzatore a valle, domanda di autorizzazione o autorizzazione concessa che possa essere trasferita dall'entità giuridica di origine al successore giuridico durante il processo di modifica dell'entità giuridica. Ciascun elemento ha un numero di riferimento come identificatore univoco.
Modifica dell'entità giuridica	Funzionalità in REACH-IT per segnalare le modifiche di identità che comportano una modifica della personalità attraverso il trasferimento di elementi dall'entità giuridica di origine al successore giuridico.
Entità giuridica di origine	Termine usato in REACH-IT per l'entità giuridica (azienda) che avvia la variazione dell'entità giuridica per trasferire gli elementi al successore giuridico.
Successore giuridico	Termine usato in REACH-IT per l'entità giuridica (azienda) che riceve gli elementi a seguito della modifica dell'entità giuridica.

3. Scenari di modifica dell'entità giuridica

Esistono numerosi casi in cui le modifiche devono essere notificate all'ECHA attraverso la funzionalità «modifica dell'entità giuridica» di REACH-IT. Generalmente, questi riguardano modifiche dell'identità del dichiarante, pre-dichiarante, notificante PPORD o C&L, richiedente, utilizzatore a valle, richiedente o titolare di autorizzazione, per fusioni, assorbimenti, divisioni, cessione di attività e modifiche relative ai rappresentanti esclusivi.

Non è necessario notificare all'ECHA le modifiche della proprietà e del controllo dell'entità giuridica, come ad esempio le modifiche nella partecipazione azionaria o un passaggio da una proprietà esclusiva a una proprietà comune. Tuttavia, queste modifiche devono essere notificate all'ECHA conformemente alla procedura pertinente, qualora siano accompagnate, ad esempio, da una modifica della personalità giuridica, della fascia di tonnellaggio, del nome o dell'indirizzo. Le modifiche della proprietà e del controllo dell'entità giuridica potrebbero altresì influenzare le dimensioni dell'azienda.


⁽³⁾ La dimensione di un'azienda può cambiare nel corso del tempo e i dati delle imprese associate e collegate potrebbero essere rilevanti nella determinazione della dimensione della suddetta. Le imprese devono, pertanto, essere a conoscenza delle norme stabilite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla definizione delle PMI e verificare la dichiarazione sulla dimensione dell'azienda prima di inoltrare una registrazione o una domanda.

Nelle sezioni seguenti sono riportati esempi di scenari che comportano una modifica dell'entità giuridica che deve essere notificata all'ECHA.

3.1 Fusioni e assorbimenti

3.1.1 Fusione

Una fusione è l'unione di due aziende in una nuova entità giuridica. In caso di fusione, entrambe le aziende precedentemente esistenti cessano di esistere. La nuova entità giuridica acquisirà tutti i diritti e gli obblighi delle aziende che hanno effettuato la fusione.



Scenario 1a:

L'azienda A (un'entità giuridica titolare di una registrazione per la sostanza x) e l'azienda B (un'entità giuridica titolare di una registrazione per la sostanza y) uniscono le proprie attività commerciali per costituire una nuova entità giuridica, l'azienda C. Le aziende A e B cesseranno di esistere.


L'azienda A e l'azienda B devono entrambe avviare, una dopo l'altra ⁽⁴⁾, una modifica dell'entità giuridica in REACH-IT per trasferire le registrazioni (e, se del caso, le preregistrazioni, notifiche, richieste, relazioni dell'utilizzatore a valle) all'account ECHA dell'azienda C. La nuova azienda C acquisirà le registrazioni (e gli altri elementi) per le sostanze x e y. L'azienda C dovrà pagare all'ECHA due tariffe per la modifica dell'entità giuridica.

⁽⁴⁾ A causa della realizzazione tecnica della funzionalità di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT, l'azienda B non potrà avviare la modifica dell'entità giuridica verso l'azienda C fintanto che la modifica dell'entità giuridica dall'azienda A all'azienda C è in corso.

Scenario 1b:

Cosa succede qualora le aziende A e B siano titolari di registrazioni per la stessa sostanza?

L'azienda A (un'entità giuridica titolare di registrazioni per diverse sostanze inclusa la sostanza x in quantità tra 100 e 1000 tonnellate/anno) e l'azienda B (un'entità giuridica titolare di registrazioni per diverse sostanze inclusa la sostanza x in quantità tra 10 e 100 tonnellate/anno) uniscono le proprie attività commerciali per costituire una nuova entità giuridica, l'azienda C. Le aziende A e B cessano di esistere.

 Un'azienda non può detenere due registrazioni per la medesima sostanza. Pertanto, qualora una registrazione per una sostanza sia trasferita all'account ECHA di un'azienda che ha già una registrazione per la stessa sostanza, lo stato della registrazione trasferita in REACH-IT sarà contrassegnato come «annullato» ⁽⁵⁾.

La nuova azienda C acquisirà le registrazioni (e, se del caso, le preregistrazioni, notifiche, richieste, relazioni dell'utilizzatore a valle) per tutte le sostanze, inclusa la sostanza x. In questo caso, sussistono due possibilità:

- Se l'azienda A è la prima ad avviare una modifica dell'entità giuridica in REACH-IT, l'azienda C acquisirà le registrazioni (e gli altri elementi) per tutte le sostanze, inclusa la registrazione per la sostanza x in quantità comprese tra 100 e 1000 tonnellate/anno. Poiché l'azienda C non può detenere due registrazioni per la stessa sostanza, quando l'azienda B successivamente ⁽⁶⁾ trasferirà le sue registrazioni (incluse quelle per la sostanza x in quantità tra 10-100 tonnellate/anno), questa registrazione per la sostanza x sarà contrassegnata, dopo il trasferimento, come «annullata» in REACH-IT.
- Se l'azienda B è la prima ad avviare una modifica dell'entità giuridica in REACH-IT e l'azienda A è la seconda, l'azienda C acquisirà le registrazioni (e gli altri elementi) per tutte le sostanze, inclusa la registrazione per la sostanza x in quantità compresa tra 10 e 100 tonnellate/anno. In questo caso, la registrazione per la sostanza x dall'azienda A sarà contrassegnata come «annullata» in REACH-IT, dopo che l'azienda A eseguirà il trasferimento, ma REACH-IT conserverà traccia del diritto dell'azienda C alla fascia di tonnellaggio superiore pari a 100-1000 tonnellate/anno. Se l'azienda C produce la sostanza x in tale quantità superiore, dovrà aggiornare la fascia di tonnellaggio in REACH-IT (da 10-100 tonnellate/anno a 100-1000 tonnellate/anno), tuttavia per tale aggiornamento non sarà riscossa alcuna tariffa.

In entrambi i casi, l'azienda C dovrà pagare all'ECHA due tariffe per la modifica dell'entità giuridica.

Scenario 2:

L'azienda A (un'entità giuridica titolare di una registrazione per la sostanza x) e l'azienda B (un'entità giuridica priva di registrazioni su REACH-IT) uniscono le proprie attività commerciali per costituire una nuova entità giuridica, l'azienda C. Le aziende A e B cesseranno di esistere.


⁽⁵⁾ La cronologia di registrazione rimane a disposizione del successore giuridico in REACH-IT.

⁽⁶⁾ A causa della realizzazione tecnica della funzionalità di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT, l'azienda B non potrà avviare la modifica dell'entità giuridica verso l'azienda C fintanto che la modifica dell'entità giuridica dall'azienda A all'azienda C è in corso.

L'azienda A deve avviare una modifica dell'entità giuridica in REACH-IT al fine di trasferire la registrazione (e, se del caso, le preregistrazioni, notifiche e relazioni dell'utilizzatore a valle) all'account ECHA dell'azienda C. La nuova azienda C acquisirà la registrazione (e gli altri elementi) per la sostanza x. L'azienda C dovrà pagare all'ECHA una tariffa per la modifica dell'entità giuridica.

3.1.2 Assorbimento

Un assorbimento è un tipo di fusione in cui due o più aziende sono assorbite da «un'azienda esistente». In caso di assorbimento, continuerà a esistere solo un'azienda e l'altra cesserà di esistere. L'azienda incorporata trasferirà le sue attività e passività all'azienda incorporante. Pertanto, l'azienda incorporante acquisirà tutti i diritti e gli obblighi dell'azienda incorporata.



Scenario 1:


L'azienda A (un'entità giuridica senza registrazioni su REACH-IT) incorpora l'azienda B (un'entità giuridica titolare di una registrazione per la sostanza x) e acquisirà le attività aziendali e la registrazione connesse alla sostanza x. L'azienda B cesserà di esistere.

L'azienda B deve avviare una modifica dell'entità giuridica in REACH-IT per trasferire la registrazione (e, se del caso, le preregistrazioni, notifiche, richieste o relazioni dell'utilizzatore a valle) all'account ECHA dell'azienda A. L'azienda A acquisirà la registrazione (e gli altri elementi) per la sostanza x. L'azienda A dovrà pagare all'ECHA una tariffa per la modifica dell'entità giuridica.

3.2 Scissioni, spin-off e cessione di attività

3.2.1 Scissione

Una scissione è un'operazione societaria attraverso la quale una singola azienda si divide in due o più aziende separate (entità giuridiche). In una scissione, l'azienda che si divide cesserà di esistere. Le nuove entità giuridiche acquisiranno tutti i diritti e gli obblighi dell'azienda che ha diviso le proprie attività aziendali.



Scenario 1:

L'azienda A (un'entità giuridica titolare di registrazioni per le sostanze x e y) sta separando le sue attività aziendali e sarà divisa in azienda B e azienda C. L'azienda B acquisirà l'attività aziendale relativa alla sostanza x e diventerà la titolare della registrazione per tale sostanza x. L'azienda C acquisirà l'attività aziendale relativa alla sostanza y e diventerà la titolare della registrazione per la sostanza y. L'azienda A cesserà di esistere.

L'azienda A deve avviare due modifiche distinte dell'entità giuridica in REACH-IT per trasferire le registrazioni (e, se del caso, le preregistrazioni, notifiche, richieste o relazioni dell'utilizzatore a valle) agli account ECHA delle aziende B e C. L'azienda B acquisirà la registrazione (e gli altri elementi) per la sostanza x. L'azienda C acquisirà la registrazione (e gli altri elementi) per la sostanza y. Le aziende B e C dovranno entrambe pagare all'ECHA una tariffa per la modifica dell'entità giuridica.

Scenario 2:

L'azienda A (un'entità giuridica titolare di registrazioni per le sostanze x e y) sta separando le sue attività aziendali e sarà divisa in azienda B e azienda C. L'azienda B acquisirà le attività aziendali relative alle sostanze x e y e diventerà la titolare delle registrazioni per le sostanze x e y. L'azienda A cesserà di esistere.


L'azienda A deve avviare una modifica dell'entità giuridica in REACH-IT per trasferire le registrazioni (e, se del caso, le preregistrazioni, notifiche, richieste o relazioni dell'utilizzatore a valle) all'account ECHA dell'azienda B. L'azienda B acquisirà le registrazioni (e gli altri elementi) per le sostanze x e y. L'azienda B dovrà pagare all'ECHA una tariffa per la modifica dell'entità giuridica.



Se anche l'azienda C si occupa di fabbricazione o importazione delle sostanze x e y come l'azienda B, dovrà registrare tali sostanze prima di iniziare l'attività d'importazione o di produzione.

3.2.2 Spin-off

Uno spin-off consiste in una riorganizzazione di un'azienda esistente attraverso la divisione di un'azienda madre e la creazione di un'azienda indipendente. L'azienda madre continuerà a esistere.



Scenario 1:

L'azienda A (un'entità giuridica titolare di registrazioni per le sostanze x e y) riorganizza le sue attività aziendali, creando l'azienda B, una controllata separata. L'azienda B acquisirà le attività aziendali relative alle sostanze x e y e diventerà la titolare delle registrazioni per le sostanze x e y. L'azienda madre, l'azienda A, continuerà a esistere, ma non continuerà a svolgere le sue attività precedenti connesse alle sostanze x e y.

L'azienda A deve avviare una modifica dell'entità giuridica in REACH-IT per trasferire le registrazioni (e, se del caso, le preregistrazioni, notifiche, richieste o relazioni dell'utilizzatore a valle) all'account ECHA dell'azienda B. La nuova azienda B acquisirà le registrazioni (e gli altri elementi) per le sostanze x e y. L'azienda B dovrà pagare all'ECHA una tariffa per la modifica dell'entità giuridica.

Scenario 2:

L'azienda A (un'entità giuridica titolare di registrazioni per le sostanze x e y) riorganizza le sue attività aziendali, creando l'azienda B, una controllata separata. L'azienda B acquisirà le attività aziendali relative alla sostanza x e diventerà la titolare della registrazione per la sostanza x. L'azienda madre, l'azienda A, continuerà a esistere e continuerà a svolgere le sue attività commerciali connesse alla sostanza y.

L'azienda A deve avviare una modifica dell'entità giuridica in REACH-IT per trasferire la registrazione (e, se del caso, la preregistrazione, notifica, richiesta o relazione dell'utilizzatore a valle) all'account ECHA dell'azienda B. La nuova azienda B acquisirà la registrazione (e gli altri elementi) per la sostanza x. L'azienda B dovrà pagare all'ECHA una tariffa per la modifica dell'entità giuridica.

- ⚠ Se anche l'azienda B si occupa di fabbricazione o importazione della sostanza y come l'azienda madre, l'azienda A, dovrà registrare tale sostanza prima di iniziare l'attività d'importazione o di produzione.

Scenario 3:

L'azienda A (un'entità giuridica titolare di registrazioni per le sostanze x e y) riorganizza le proprie attività aziendali creando una controllata separata, l'azienda B. L'azienda madre, l'azienda A, continuerà a esistere e a svolgere le proprie attività aziendali, rimanendo titolare delle registrazioni per le sostanze x e y.


In questo caso, anche se la personalità giuridica del dichiarante cambia, non vi sono modifiche dell'entità giuridica da segnalare all'ECHA. Tuttavia, qualora tale spin-off comporti anche altre modifiche (per esempio una modifica della fascia di tonnellaggio), l'azienda A dovrà aggiornare la sua registrazione di conseguenza.

- ⚠ Se anche l'azienda B si occupa di fabbricazione o importazione delle sostanze x e y come l'azienda madre, l'azienda A, dovrà registrare tali sostanze prima di iniziare l'attività d'importazione o di produzione.

3.2.3 Cessione di attività

Una cessione di attività, come ad esempio la vendita di un impianto di produzione o di un'attività economica relativa a una sostanza registrata ai sensi del REACH, è considerata una modifica della personalità giuridica. Ciò che si qualifica come una cessione di attività può differire in base al diritto societario nazionale applicabile negli Stati membri dell'UE. In ogni caso, le registrazioni, le preregistrazioni, le richieste, le notifiche, le relazioni dell'utilizzatore a valle e le domande di autorizzazione non possono essere considerate come prodotti, cioè non sono attività che possono essere individualmente soggette a vendita. Queste attività possono essere trasferite a un'altra azienda solo a seguito del trasferimento dell'attività soggetta all'obbligo corrispondente, come ad esempio l'impianto dove si produce la sostanza o si producono i beni relativi all'attività aziendale d'importazione.

Scenario 1:




L'azienda A (un'entità giuridica titolare di una registrazione per la sostanza x) vende all'azienda B l'impianto di produzione dove si produce la sostanza x e l'attività aziendale connessa a tale sostanza. L'azienda B diventerà la proprietaria dell'attività aziendale e dell'impianto di produzione, nonché la titolare della registrazione per la sostanza x.

L'azienda A deve avviare una modifica dell'entità giuridica in REACH-IT per trasferire la registrazione (e, se del caso, la preregistrazione, notifica, richiesta o relazione dell'utilizzatore a valle) all'account ECHA dell'azienda B. L'azienda B acquisirà la registrazione (e gli altri elementi)

per la sostanza x. L'azienda B dovrà pagare all'ECHA una tariffa per la modifica dell'entità giuridica.


Scenario 2:



L'azienda A (un'entità giuridica titolare di registrazioni per le sostanze x e y) possiede gli impianti di produzione 1 e 2, dove si producono le sostanze x e y. L'azienda A vende all'azienda B l'impianto di produzione 1, dove si produce la sostanza x e l'attività aziendale connessa a tale sostanza. L'azienda B diventa la proprietaria dell'attività aziendale e dell'impianto di produzione, nonché la titolare della registrazione per la sostanza x. L'azienda A vende all'azienda C l'impianto di produzione 2, dove si produce la sostanza y, e l'attività aziendale connessa a tale sostanza. L'azienda C diventa la proprietaria dell'attività aziendale e dell'impianto di produzione, nonché la titolare della registrazione per la sostanza y.

L'azienda A deve avviare due modifiche dell'entità giuridica in REACH-IT per trasferire le registrazioni (e, se del caso, le preregistrazioni, notifiche, richieste o relazioni dell'utilizzatore a valle) agli account ECHA delle aziende B e C. L'azienda B acquisisce la registrazione (e gli altri elementi) per la sostanza x. L'azienda C acquisisce la registrazione (e gli altri elementi) per la sostanza y. Le aziende B e C dovranno entrambe pagare all'ECHA una tariffa per la modifica dell'entità giuridica.

Scenario 3:



L'azienda A (un'entità giuridica titolare di una registrazione per la sostanza x) possiede gli impianti di produzione 1 e 2, dove si produce la sostanza x. L'azienda A vende all'azienda B l'impianto di produzione 2, dove si produce la sostanza x, e l'attività aziendale connessa a tale sostanza. L'azienda B diventa la proprietaria dell'attività aziendale e dell'impianto di produzione 2. L'azienda A continuerà la sua attività aziendale di produzione della sostanza x nell'impianto 1 e resterà la titolare della registrazione per la sostanza x.



Due aziende non possono condividere la stessa registrazione.

In questo caso, non si verifica una modifica della personalità giuridica del dichiarante (cioè dell'azienda A). Pertanto, non occorre segnalare all'ECHA una modifica dell'entità giuridica. Tuttavia, qualora tale cessione di attività comporti anche altre modifiche (per esempio una modifica della fascia di tonnellaggio), l'azienda A dovrà aggiornare la sua registrazione di conseguenza.

Inoltre, l'azienda B diventerà la nuova proprietaria dell'impianto di produzione 2, ma non di una registrazione per la sostanza x. L'azienda B deve registrare la sostanza x prima d'iniziare a produrre la sostanza x.

3.3 Modifiche relative ai rappresentanti esclusivi

Fabbricanti, responsabili della formulazione e produttori di articoli stabiliti al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), che comprende gli Stati membri dell'UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, possono nominare un rappresentante esclusivo stabilito nel SEE per lo svolgimento dei compiti e delle competenze degli importatori ai sensi del REACH.

Un solo rappresentante esclusivo può rappresentare più di un'azienda al di fuori del SEE. In questo caso, il rappresentante esclusivo deve creare diversi account ECHA («entità giuridiche» in REACH-IT) per ciascuna azienda al di fuori del SEE che rappresenta, e inoltrare le registrazioni necessarie per ciascuna azienda rappresentata. I rappresentanti esclusivi devono sapere che non sono tenuti a modificare il proprio ruolo da «RE» a «importatore» o «fabbricante» per una determinata registrazione. Questi sono i diversi ruoli ai sensi del REACH e non sono intercambiabili o convertibili.

Il rappresentante esclusivo deve comunicare all'ECHA qualsiasi modifica relativa a:

- la propria identità; e
- l'identità del fabbricante, responsabile della formulazione o produttore di articoli al di fuori del SEE che ha nominato il rappresentante esclusivo.


3.3.1 Modifiche dell'identità del rappresentante esclusivo

Qualora il rappresentante esclusivo intraprenda una fusione, assorbimento, scissione o cessione di attività, il medesimo deve segnalare tali modifiche all'ECHA attraverso REACH-IT in «modifica del rappresentante esclusivo».

Qualora un'azienda al di fuori del SEE volesse cambiare il proprio rappresentante esclusivo, il rappresentante esclusivo di origine deve segnalare tale modifica all'ECHA attraverso REACH-IT avviando una «modifica dell'entità giuridica» per trasferire registrazioni, preregistrazioni, notifiche, richieste o relazioni dell'utilizzatore a valle al nuovo rappresentante esclusivo nominato dall'azienda al di fuori del SEE. Per evitare qualsiasi controversia, si consiglia all'azienda al di fuori del SEE di includere clausole nell'accordo con cui ha nominato il rappresentante esclusivo di origine che descrivano come gestire l'ipotesi di modifica del rappresentante esclusivo. La nomina di un rappresentante esclusivo è un accordo privato tra due aziende.

In casi eccezionali, laddove non sia possibile per il precedente rappresentante esclusivo avviare la modifica dell'entità giuridica in REACH-IT (ad esempio in caso di fallimento e cessazione di attività aziendale dell'ex rappresentante esclusivo), l'azienda al di fuori del SEE e il suo rappresentante esclusivo di nuova nomina possono contattare l'help-desk dell'ECHA per ottenere aiuto.

Scenario 1:




L'azienda A (fabbricante al di fuori del SEE della sostanza x) nomina, d'intesa con la medesima, l'azienda B, stabilita all'interno del SEE, come suo rappresentante esclusivo. L'azienda B, in qualità di rappresentante esclusivo dell'azienda A, registra la sostanza x (indicando le dimensioni dell'azienda A nell'account ECHA). Qualche anno dopo, l'azienda A decide di cambiare il suo rappresentante esclusivo, il cui ruolo deve essere trasferito dall'azienda B all'azienda C stabilita nel SEE. Tutte e tre le aziende hanno convenuto la modifica.

L'azienda B, il primo rappresentante esclusivo dell'azienda A, deve avviare una modifica dell'entità giuridica in REACH-IT per trasferire la registrazione (e, se del caso, la preregistrazione, notifica, richiesta o relazione dell'utilizzatore a valle) all'account ECHA del rappresentante esclusivo di nuova nomina, l'azienda C. L'azienda C acquisirà la registrazione (e gli altri elementi) per la sostanza x. L'azienda C dovrà pagare all'ECHA una tariffa per la modifica dell'entità giuridica e dovrà indicare le dimensioni dell'azienda A in modo da pagare l'importo corretto.

3.3.2 Modifiche nell'identità del fabbricante, responsabile della formulazione o produttore al di fuori del SEE che ha nominato il rappresentante esclusivo

Qualora il fabbricante, responsabile della formulazione o produttore al di fuori del SEE che ha nominato un rappresentante esclusivo intraprenda una fusione, un assorbimento, una scissione o una cessione di attività, il rispettivo rappresentante esclusivo dovrà segnalare all'ECHA le modifiche relative alla sua identità attraverso REACH-IT in «modifica del rappresentante esclusivo».

Scenario 2:



L'azienda A (fabbricante al di fuori del SEE della sostanza x) nomina, d'intesa con la medesima, l'azienda B, stabilita all'interno del SEE, come suo rappresentante esclusivo. L'azienda B, in qualità di rappresentante esclusivo dell'azienda A, registra la sostanza x (indicando le dimensioni dell'azienda A nell'account ECHA). Qualche anno dopo, l'azienda A è incorporata dall'azienda C (fabbricante al di fuori del SEE della sostanza x). L'azienda B continua ad agire come rappresentante esclusivo per l'azienda C per la registrazione della sostanza x.

In qualità di rappresentante esclusivo, l'azienda B dovrà creare un nuovo account ECHA per rappresentare la nuova entità giuridica, l'azienda C. L'account deve riflettere le dimensioni dell'azienda C. L'azienda B dovrà trasferire la registrazione (e, se del caso, la preregistrazione, notifica, richiesta o relazione dell'utilizzatore a valle) per la sostanza x dall'account ECHA usato per rappresentare l'azienda A all'account ECHA per la nuova azienda C. Ciò si effettua in REACH-IT usando la funzionalità di modifica dell'entità giuridica e selezionando l'opzione «modifica del rappresentante esclusivo». L'azienda B dovrà pagare all'ECHA una tariffa per la modifica dell'entità giuridica ⁽⁷⁾.

4. Procedimento per la modifica dell'entità giuridica in REACH-IT, tariffe e prove documentali

Questo capitolo illustra le informazioni chiave che devono essere controllate prima di avviare il processo di modifica dell'entità giuridica, descrive i passi principali del processo in REACH-IT, e specifica le basi per la determinazione della tariffa e i documenti che devono essere forniti all'ECHA per giustificare tale modifica.

Le aziende devono essere a conoscenza del fatto che il diritto societario nazionale, così come il tipo di dati per documentare la modifica della personalità giuridica, differisce nei vari Stati

⁽⁷⁾ Uno scenario simile è descritto in [Q&A 1188](#).

membri dell'UE. È responsabilità dell'azienda controllare in anticipo quale legge nazionale si applichi, nonché quali siano i dati da fornire.

4.1 Cosa controllare prima di avviare il procedimento di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT

Prima di avviare un processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT, sia l'entità giuridica di origine, sia il successore giuridico devono controllare quanto indicato di seguito.

- Nel segnalare la modifica dell'entità giuridica, il successore giuridico deve indicare le esatte dimensioni dell'azienda in REACH-IT. Ciò significa che il successore giuridico deve specificare - prima del trasferimento - le dimensioni effettive dopo la modifica dell'entità giuridica. Per un rappresentante esclusivo, le dimensioni dell'azienda indicate devono basarsi sulle dimensioni dell'azienda al di fuori del SEE che effettua la nomina. Qualora il successore giuridico affermi di essere una PMI, dovrà pagare la corrispondente tariffa ridotta per la modifica dell'entità giuridica. Il successore giuridico deve essere a conoscenza del fatto che l'ECHA può avviare una procedura di verifica di PMI in qualsiasi momento per confermare l'idoneità alle riduzioni tariffarie per la registrazione concesse alle PMI. Le conseguenze di una errata dichiarazione delle dimensioni dell'azienda sono descritte nel sito web dell'ECHA ⁽⁸⁾.
- Il ruolo del dichiarante «capofila» o «membro» dell'entità giuridica di origine sarà trasferito, insieme alla rispettiva registrazione, al successore giuridico. Qualora il ruolo di «capofila» non debba essere trasferito, l'entità giuridica di origine deve togliersi dal ruolo «capofila» prima della modifica dell'entità giuridica, trasferendo il ruolo a un altro dichiarante nella trasmissione comune, dopo aver raggiunto un accordo con i membri della trasmissione comune.
- Una registrazione, preregistrazione, richiesta, notifica o relazione dell'utilizzatore a valle può essere trasferita esclusivamente a un successore giuridico. In REACH-IT non sarà possibile dividere o condividere un articolo tra due o più entità.
- Un'azienda può avere una sola registrazione per sostanza in REACH-IT. Pertanto, qualora una registrazione sia trasferita a un'azienda che abbia già una registrazione per la stessa sostanza, lo status della registrazione trasferita in REACH-IT sarà impostato su «annullata» ⁽⁹⁾.
- Qualora la registrazione non sia ancora completa, sia in corso di aggiornamento o inclusa in un'altra modifica dell'entità giuridica, non può essere trasferita al successore giuridico.
- Il successore giuridico non può essere coinvolto in più di una modifica dell'entità giuridica contemporaneamente. In altre parole, qualora sia stata avviata una modifica dell'entità giuridica per trasferire gli elementi all'account di un determinato successore giuridico, non sarà possibile procedere ad un'altra modifica dell'entità giuridica per il trasferimento a tale successore giuridico fino a quando la prima modifica non sia completata (pagamento ricevuto e gli elementi trasferiti).
- La documentazione deve essere fornita in formato PDF. In base al tipo di modifica dell'entità giuridica, il contenuto della documentazione può cambiare:

⁽⁸⁾ Cfr. allegato 1.

⁽⁹⁾ Cfr. sezione 3.1.1.

- per fusione, assorbimento, scissione, spin-off o cessione di attività, l'entità giuridica di origine deve fornire la prova della modifica dell'entità giuridica, come ad esempio l'estratto del registro di commercio nazionale, delle imprese o commerciale o l'accordo pertinente relativo alla modifica;
- per la modifica del rappresentante esclusivo, l'entità giuridica di origine deve, almeno, fornire la lettera di nomina da parte dell'azienda al di fuori del SEE del nuovo rappresentante esclusivo.
- Il successore giuridico deve pagare una tariffa all'ECHA per il trasferimento delle registrazioni (si applicano tariffe ridotte per le PMI). Il trasferimento di preregistrazioni, notifiche C&L, PPOD, richieste e relazioni dell'utilizzatore a valle è gratuito.

4.2 Fasi del processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT

Fase 1 - L'entità giuridica di origine avvia una modifica dell'entità giuridica usando la funzionalità «modifica dell'entità giuridica» in REACH-IT.

- L'entità giuridica di origine deve fornire un nome per la modifica dell'entità giuridica, assegnare una persona di contatto e aggiungere l'UUID del successore giuridico nella scheda «Dettagli della modifica dell'entità giuridica», quindi passare alla fase successiva.
- L'entità giuridica di origine deve selezionare il tipo di modifica dell'entità giuridica (cioè «fusione», «scissione» o «modifica del rappresentante esclusivo») nella scheda «Tipo di modifica dell'entità giuridica» e selezionare gli elementi («attività» in REACH-IT) da trasferire.
- In caso di «scissione» o «modifica del rappresentante esclusivo», l'entità giuridica di origine deve selezionare manualmente gli elementi (quali preregistrazioni, registrazioni, richieste, notifiche e relazioni dell'utilizzatore a valle) da trasferire al successore giuridico. Per una «fusione», il sistema creerà automaticamente l'elenco degli elementi da trasferire per default, senza possibilità di modifica. Se l'elenco degli elementi è lungo, sarà visualizzato su più di una pagina.
- L'entità giuridica di origine deve aggiungere la documentazione in formato PDF nella scheda «Allegati».
- L'entità giuridica di origine dovrebbe ricontrollare tutti gli elementi prima di confermare la modifica dell'entità giuridica.
- Una volta confermata la modifica dell'entità giuridica, REACH-IT visualizzerà il nome della modifica dell'entità giuridica e fornirà un token di sicurezza (chiave digitale), che deve essere condiviso con il successore giuridico per concludere la modifica dell'entità giuridica in REACH-IT.

Fase 2 - Il successore giuridico verifica che la modifica dell'entità giuridica sia corretta (ossia che gli elementi da trasferire siano corretti) in REACH-IT.

- L'entità giuridica di origine deve comunicare al successore giuridico al di fuori di REACH-IT (ad es. via e-mail) che la modifica dell'entità giuridica è pronta per la

revisione, e deve fornire il nome della modifica dell'entità giuridica e il token di sicurezza affinché il successore giuridico possa accedere alle informazioni sulla modifica dell'entità giuridica in REACH-IT. Il token di sicurezza non ha data di scadenza: è valido fino al completamento della fase di convalida della modifica dell'entità giuridica.

- Dopo avere inserito il nome della modifica dell'entità giuridica e il token di sicurezza in REACH-IT, il successore giuridico può verificare l'elenco degli elementi da trasferire al suo account ECHA. Qualora siano necessarie delle modifiche, il successore giuridico può chiedere all'entità giuridica di origine di aggiornare le informazioni in REACH-IT. Il successore giuridico non può cancellare la modifica dell'entità giuridica o aggiornare l'elenco degli elementi: ciò può essere fatto solo dall'entità giuridica di origine che ha avviato il processo.
- Una volta completato l'elenco degli elementi, il successore giuridico può procedere alla fase di convalida.

Fase 3 - Il successore giuridico convalida la modifica dell'entità giuridica in REACH-IT.

- Convalidando la modifica dell'entità giuridica, il successore giuridico conferma il contenuto del trasferimento da effettuare sul proprio account ECHA.
- Il successore giuridico deve indicare una persona di contatto (che può essere contattata dall'ECHA in merito alla modifica dell'entità giuridica) e proseguire per la conferma.
- Un messaggio di conferma sarà visualizzato in REACH-IT non appena il successore giuridico convaliderà la modifica dell'entità giuridica.

Fase 4 - L'ECHA emette la fattura per la modifica dell'entità giuridica al successore giuridico attraverso REACH-IT.

- Conformemente all'articolo 5 del regolamento delle tariffe², l'ECHA emetterà una fattura per la modifica dell'entità giuridica qualora l'elenco degli elementi contenga uno o più elementi che prevedono l'applicazione di una tariffa, ossia registrazioni, registrazioni di sostanze intermedie isolate in sito e di sostanze intermedie isolate trasportate.
- Non sarà addebitata alcuna tariffa per la modifica dell'entità giuridica qualora l'elenco degli elementi contenga solo elementi che non prevedono l'applicazione di una tariffa, ossia preregistrazioni, notifiche PPORD o C&L, notifiche di richiesta e relazioni dell'utilizzatore a valle.
- La tariffa è stabilita in base alle dimensioni dell'azienda dichiarate dal successore giuridico dopo la modifica della personalità giuridica. Per le modifiche relative ai rappresentanti esclusivi, la tariffa è stabilita in base alla dichiarazione del successore giuridico sulle dimensioni dell'azienda al di fuori del SEE che ha nominato il rappresentante esclusivo.

- Laddove debba essere pagata una tariffa, è emessa una fattura (solo una fattura per modifica dell'entità giuridica) al successore giuridico tramite REACH-IT. La data iniziale di scadenza del pagamento è prevista a 14 giorni dalla data della fattura. Qualora il pagamento non sia effettuato entro 14 giorni, l'ECHA invierà un sollecito fornendo una proroga per il pagamento.

Fase 5 - Il successore giuridico paga la fattura per la modifica dell'entità giuridica e il processo si conclude in REACH-IT (gli elementi sono trasferiti al successore giuridico).


- Qualora la modifica dell'entità giuridica non contenga elementi che determinino l'applicazione di una tariffa e, pertanto, non venga emessa alcuna fattura, gli elementi saranno trasferiti non appena il processo sarà concluso dal successore giuridico.
- Se il pagamento è effettuato in toto e perviene all'ECHA entro la scadenza stabilita, gli elementi saranno trasferiti e il processo di modifica dell'entità giuridica sarà completato in REACH-IT.
- Se la fattura non viene pagata entro la scadenza stabilita, la modifica dell'entità giuridica sarà respinta in REACH-IT e gli elementi non saranno trasferiti al successore giuridico. Gli elementi resteranno connessi all'entità giuridica di origine.

Fase 6 - Il successore giuridico verifica le informazioni nella registrazione e inoltra qualsiasi aggiornamento necessario (ad es. la modifica della fascia di tonnellaggio).

Le fasi del processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT sono, inoltre, descritte nel seguente schema (tabella 2).

Le azioni dei tre attori coinvolti nel processo - l'entità giuridica di origine, il successore giuridico e l'ECHA - sono descritte nelle rispettive colonne. Una quarta colonna indica lo stato del processo in REACH-IT, dall'inizio al completamento del processo di modifica dell'entità giuridica.

Tabella 2: Processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT



5. Modifiche amministrative dell'identità del dichiarante

Questo capitolo descrive le modifiche amministrative dell'identità del dichiarante. A differenza delle modifiche della personalità giuridica relative a una fusione, un assorbimento, una scissione, una cessione di attività o una modifica del rappresentante esclusivo, queste sono generalmente modifiche minori nei dati di contatto di un dichiarante, come ad esempio le modifiche nelle informazioni aziendali (nome o indirizzo), che devono essere notificate all'ECHA.



Un'azienda potrebbe decidere di cambiare il proprio nome per fini amministrativi o commerciali, ad esempio a seguito del recesso dei soci o per motivi di marketing. Analogamente, un'azienda potrebbe trasferire la propria sede a un nuovo indirizzo nello stesso Stato membro, senza modificare la propria entità giuridica.

In entrambi i casi, cambia solo il nome o l'indirizzo dell'azienda, ma la personalità giuridica dell'azienda resta la stessa. Di conseguenza, non vi sono modifiche dell'entità giuridica da notificare all'ECHA, è tuttavia necessario aggiornare in REACH-IT le informazioni aziendali (nome o indirizzo).

Per eseguire l'aggiornamento:

- accedere all'account ECHA e modificare la ragione sociale dell'azienda o l'indirizzo a seconda del caso;
- accettare la liberatoria; e
- caricare il documento giustificativo del registro nazionale o di altro ente per dimostrare la modifica ufficiale della ragione sociale o la modifica dell'indirizzo.

Per questo aggiornamento l'ECHA non addebiterà alcuna tariffa.

6. Specifiche per le modifiche d'identità ai sensi del processo di autorizzazione

Come per le modifiche dell'identità del dichiarante, anche le modifiche della personalità giuridica di un richiedente o titolare di un'autorizzazione devono essere immediatamente notificate all'ECHA attraverso la funzionalità «modifica dell'entità giuridica» in REACH-IT. Gli scenari descritti nel capitolo 3 per i casi di fusione, scissione, spin-off, cessione di attività o modifiche relative al rappresentante esclusivo si applicano per analogia.

Le modifiche amministrative dell'identità di un richiedente o titolare di un'autorizzazione che non comportino una modifica della personalità giuridica - come ad esempio le modifiche della ragione sociale o dell'indirizzo di un'azienda - devono essere notificate all'ECHA seguendo l'approccio descritto nel capitolo 5 della presente guida.

6.1 Cosa controllare prima di avviare un processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT per un richiedente o titolare di un'autorizzazione

Prima di avviare un processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT, sia l'entità giuridica di origine, sia il successore giuridico devono controllare quanto indicato di seguito.

- Una domanda di autorizzazione o un'autorizzazione concessa può essere trasferita esclusivamente a un successore giuridico che si qualifichi come fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o rappresentante esclusivo in relazione alle sostanze e agli utilizzi coperti dalla domanda di autorizzazione o autorizzazione concessa.
- Per le domande di autorizzazione o le autorizzazioni concesse, sussistono due possibili scenari:
 - qualora l'entità giuridica di origine sia il richiedente di una domanda individuale o congiunta, saranno presenti due tipi di elementi nel suo account ECHA: in primo luogo «elementi separati» per utilizzo (e sostanza) e, in secondo luogo, un elemento corrispondente alla presentazione di una domanda completa⁽¹⁰⁾. In questo caso, l'entità giuridica di origine trasferirà al successore giuridico sia gli «elementi separati» pertinenti, sia l'elemento corrispondente alla presentazione della domanda completa;
 - qualora l'entità giuridica di origine sia un co-richiedente di una domanda congiunta, trasferirà solo gli «elementi separati» pertinenti.
- Il trasferimento non può ampliare l'ambito di applicazione della richiesta di autorizzazione originale o dell'autorizzazione concessa, per esempio riguardare utilizzi diversi.
- La documentazione deve essere fornita in formato PDF. In base al tipo di modifica dell'entità giuridica, il contenuto della documentazione può cambiare:
 - in caso di fusione, scissione, spin-off o cessione di attività, l'entità giuridica di origine deve fornire:
 - prova della modifica dell'entità giuridica, come ad esempio l'estratto del registro di commercio nazionale, delle imprese o commerciale o l'accordo pertinente relativo a questa modifica; e
 - il documento nel formato specifico che descrive gli impatti principali della modifica dell'entità giuridica sulle informazioni della domanda [disponibile in REACH-IT e sul sito web dell'ECHA⁽¹¹⁾];
 - per la modifica del rappresentante esclusivo, l'entità giuridica di origine deve fornire almeno la lettera di nomina, da parte dell'azienda al di fuori del SEE, del nuovo rappresentante esclusivo.
- Il trasferimento delle domande di autorizzazione o delle autorizzazioni concesse non prevede il pagamento di una tariffa all'ECHA.

⁽¹⁰⁾ Gli elementi corrispondenti alle domande di autorizzazione o alle autorizzazioni concesse possono essere recuperate in REACH-IT cercando il numero di riferimento mediante il tipo di fascicolo «domanda di autorizzazione». L'elemento corrispondente alla domanda completa ha un numero di riferimento che finisce con «-0000» ed è usato dall'ECHA per inviare comunicazioni al richiedente che presenta la domanda.

⁽¹¹⁾ Cfr. allegato 1.

6.2 Fasi del processo di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT per un richiedente o titolare di un'autorizzazione:

Fase 1 - L'entità giuridica di origine avvia una modifica dell'entità giuridica usando la funzionalità «modifica dell'entità giuridica» in REACH-IT.

- Vedere la fase 1 nella sezione 4.2 della presente guida. L'entità giuridica di origine deve accertarsi di selezionare tutti gli elementi pertinenti relativi alla domanda di autorizzazione o all'autorizzazione concessa.

Fase 2 - L'ECHA convalida la modifica dell'entità giuridica in REACH-IT.

- L'ECHA controllerà se la modifica dell'entità giuridica sia stata documentata adeguatamente.
- L'ECHA comunicherà all'entità giuridica di origine e al successore giuridico se la modifica sia da considerare «minore» - ovvero una modifica che non avrà impatti sostanziali sul contenuto della domanda o sui termini dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) - o «significativa» - in tutti gli altri casi ¹².
- L'ECHA fornirà il token di sicurezza all'entità giuridica di origine, da condividere con il successore giuridico affinché quest'ultimo possa accedere alle informazioni di modifica dell'entità giuridica in REACH-IT.

Fase 3 - Il successore giuridico verifica che la modifica dell'entità giuridica sia corretta (ossia che gli elementi da trasferire siano corretti) in REACH-IT.

- Vedere la fase 2 nella sezione 4.2 della presente guida.

Fase 4 - Il successore giuridico convalida la modifica dell'entità giuridica in REACH-IT.

- Vedere la fase 3 nella sezione 4.2 della presente guida.

Fase 5 - L'ECHA informerà, di conseguenza, la Commissione europea. Qualora sia concessa un'autorizzazione, la Commissione europea deciderà se la modifica dell'entità giuridica comporti una revisione dell'autorizzazione.

(12) Qualora la modifica dell'entità giuridica sia qualificata come «significativa», RAC e SEAC potrebbero aver bisogno di più tempo per valutare le implicazioni della modifica durante il processo decisionale. Nel caso in cui l'ECHA abbia già adottato un parere, invierà la valutazione alla Commissione europea che decide in merito all'autorizzazione. Infine, per un'autorizzazione concessa, l'ECHA invierà alla Commissione europea il suo parere in relazione alla necessità di una revisione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, del REACH.

Allegato 1: Ulteriori informazioni

Per richieste sulle modifiche dell'entità giuridica in REACH-IT, contattare l'help-desk dell'ECHA:
<https://echa.europa.eu/it/contact>

Per ulteriori chiarimenti sulla necessità di applicare una modifica della ragione sociale o della personalità giuridica, contattare l'help-desk nazionale:
<https://echa.europa.eu/it/support/helpdesks>

Informazioni sulle modifiche dell'entità giuridica associate con il recesso del Regno Unito dall'UE:
<https://www.echa.europa.eu/it/uk-withdrawal-from-the-eu>

Informazioni su come stabilire le dimensioni dell'azienda e su come procedere in caso di erronea dichiarazione della dimensione della propria PMI:
<https://echa.europa.eu/it/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-fees-under-reach-and-clp>

Informazioni sui requisiti per il rappresentante esclusivo:
<https://echa.europa.eu/it/support/getting-started/only-representative>

Informazioni sulle tariffe per le modifiche dell'entità giuridica:
<https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/legislation>

- Il testo consolidato del regolamento delle tariffe può essere reperito nella sezione «Implementing Legislation» (legislazione di applicazione).

Informazioni sulle modifiche dell'entità giuridica nel processo di autorizzazione e il documento nel formato specifico che descrive gli impatti principali:
<https://echa.europa.eu/it/support/qas-support/browse>

- In «REACH», selezionare «Authorisation» (autorizzazione), quindi andare alla sezione «h) Changes of legal entity» (modifica dell'entità giuridica).

AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE
ANNANKATU 18, CASELLA POSTALE 400,
FI-00121 HELSINKI, FINLANDIA
ECHA.EUROPA.EU